

mitazione, con deliberazione del 14 giugno 1933, concessa agli impiegati iscritti al P. N. F. poi, ma del 28-10-1933 l'abbreviazione del biennio prescritto dal Regolamento Interno per gli scatti di stipendio, per un periodo pari al tempo per il quale, anteriormente a tale data, appartennero al P. N. F.

In seguito poi alla promulgazione del R. D. L. 13-12-1933, lo stesso Consiglio, ad integrazione dei provvedimenti di cui sopra, estese al personale dell'Istituto gli altri benefici concessi dal succitato Decreto agli impiegati dipendenti dalle Amministrazioni di Stato. Nel contempo l'On. Consiglio di Amministrazione decide, come fece a suo tempo per gli impiegati ex combattenti, facoltà di optare per una indennità annua e quegli impiegati che, per effetto dell'assegno ad personam goduto precedentemente, non sarebbero venuti a beneficiare, con l'applicazione dei suddetti provvedimenti, di alcun effettivo aumento di retribuzione. Tale indennità fu concessa computando per intero l'anno solare di iscrizione al P. N. F. e ciò per non usare un trattamento inferiore a quello usato dagli ex combattenti.